

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

C 233

51° anno

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

11 settembre 2008

Numero d'informazione	Sommaro	Pagina
I	<i>Risoluzioni, raccomandazioni e pareri</i>	
	PARERI	
	Garante europeo della protezione dei dati	
2008/C 233/01	Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione	1
II	<i>Comunicazioni</i>	
	COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA	
	Commissione	
2008/C 233/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni	6
2008/C 233/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth) ⁽¹⁾	7



IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione

2008/C 233/04	Tassi di cambio dell'euro	8
---------------	---------------------------------	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2008/C 233/05	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione ⁽¹⁾	9
2008/C 233/06	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese ⁽¹⁾	12

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione


2008/C 233/07	MEDIA 2007 — Invito a presentare proposte — EACEA/18/08 — Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato: festival audiovisivi	14
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione

2008/C 233/08	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari	16
---------------	---	----

Nota per il lettore (vedi terza pagina di copertina)



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

PARERI

GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Parere del garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

(2008/C 233/01)

IL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI,

Contesto della proposta

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 286,

vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 8,

vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,

visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, in particolare l'articolo 41,

vista la richiesta di parere a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001, ricevuta il 20 novembre 2007 dalla Commissione europea,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE PARERE:

I. INTRODUZIONE

Consultazione del garante europeo della protezione dei dati (GEPD)

1. La proposta di regolamento relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione è stata trasmessa dalla Commissione al GEPD per consultazione, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 (in seguito «la proposta»).
2. La proposta attiene al trattamento dei dati dei passeggeri attraverso sistemi telematici di prenotazione (in seguito CRS) ed è strettamente legata ad altri sistemi di raccolta ed uso dei dati dei passeggeri, in seno all'UE o in relazione a paesi terzi. Tali sistemi rivestono un grande interesse per il GEPD, il quale si felicita che la Commissione lo consulti.

3. L'obiettivo della proposta è aggiornare le disposizioni del codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione stabilito nel 1989 con il regolamento (CEE) n. 2299/89 del Consiglio. Il codice sembra sempre più inadatto alle nuove condizioni del mercato e sarebbe necessario semplificarlo in modo tale da rafforzare la concorrenza, mantenendo nel contempo le fondamentali misure di salvaguardia e garantendo la fornitura di informazioni neutrali al consumatore.
4. L'attenzione principale della proposta non è rivolta alla protezione dei dati personali. Tuttavia, in considerazione del fatto che i CRS trattano una grande quantità di dati personali, un articolo specifico della proposta riguarda la protezione dei dati, nell'ottica di integrare le disposizioni della direttiva 95/46/CE che continua ad applicarsi quale *lex generalis*.
5. Anche altre disposizioni della proposta hanno conseguenze sulla protezione dei dati, nonostante il loro obiettivo principale sia garantire la parità informativa a tutti i soggetti interessati in un'ottica di concorrenza leale: la protezione dell'identità degli utenti, siano essi persone fisiche o imprese, è accolta favorevolmente anche ai fini della tutela della vita privata.
6. Il GEPD rileva che la proposta concerne soltanto le attività dei CRS in qualità di interfaccia tra compagnie aeree e agenzie di viaggio. Essa non riguarda la fornitura di altri servizi informatici quali l'hosting del sistema di prenotazione delle compagnie aeree. I dati personali trattati in tale contesto specifico non trarranno quindi vantaggio da talune misure di salvaguardia previste dal codice di comportamento. Tuttavia, tali dati saranno inclusi nel regime generale di protezione dei dati stabilito dalla direttiva 95/46/CE.

Punto centrale del parere

7. Il parere del GEPD tratterà innanzitutto la portata e le condizioni di applicazione della proposta in relazione all'applicazione della direttiva 95/46/CE. Si concentrerà quindi sul contenuto, analizzando gli articoli connessi a questioni relative alla protezione dei dati. Vengono quindi individuati gli aspetti positivi e suggeriti anche i possibili miglioramenti. Particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di esecuzione delle presenti disposizioni.
8. Infine, il parere va oltre le disposizioni concrete della proposta, trattando alcune implicazioni più ampie del trattamento dei dati dei passeggeri operato dai CRS sia in qualità di interfaccia per le agenzie di viaggio, sia quali fornitori di servizi nel settore delle TI. L'accesso da parte di paesi terzi ai dati dei passeggeri presenti nei CRS sarà oggetto di analisi specifica.

II. PORTATA E CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

9. La proposta include disposizioni dettagliate in materia di protezione dei dati personali. Tali disposizioni «precisano e integrano» quelle della direttiva 95/46/CE e le lasciano impregiudicate⁽¹⁾. L'evidente relazione tra questi due strumenti costituisce un elemento positivo.
10. Tuttavia, il GEPD rileva che il campo di applicazione del codice di comportamento non coincide con quello della direttiva 95/46/CE. Infatti, il criterio determinante per l'applicazione del codice di comportamento è *l'utilizzo o l'offerta per l'uso del sistema* nel territorio dell'UE⁽²⁾. Le disposizioni della direttiva si applicano quando il responsabile del trattamento è stabilito nel territorio di uno Stato membro o quando è stabilito all'esterno dell'UE ma ricorre a strumenti situati nell'UE⁽³⁾.
11. È perciò possibile prevedere diversi scenari relativamente all'applicazione del codice di comportamento e della direttiva:
 - quando il CRS è stabilito nell'UE, si applicheranno sia il codice di comportamento che la direttiva, essendo soddisfatti i criteri di entrambi i testi,
 - quando il CRS è stabilito all'esterno dell'UE, l'offerta di servizi nell'UE e il ricorso a strumenti situati nell'UE determineranno l'applicazione di entrambi gli strumenti giuridici.

Benché i criteri di applicazione del codice di comportamento e della direttiva siano diversi, nella pratica dovrebbe derivarne un'applicazione congiunta di entrambi gli strumenti: da un lato *l'offerta di servizi dei CRS nell'UE* determina l'applicazione del codice di comportamento, dall'altro *l'offerta di servizi*, che nella pratica avviene attraverso l'uso di strumenti (telematici) situati nell'UE, implica altresì l'applicazione della direttiva.

⁽¹⁾ Articolo 11, paragrafo 9, della proposta.

⁽²⁾ Articolo 1 della proposta.

⁽³⁾ Articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 95/46/CE.

12. Un'altra conseguenza del vasto campo di applicazione del codice di comportamento e della direttiva è il loro effetto sulle compagnie aeree, che possono essere stabilite all'interno o all'esterno dell'UE. Le compagnie aeree stabilite all'esterno dell'UE non sono in via di principio soggette ai principi europei della protezione dei dati, tranne nel caso in cui *ricorrono a strumenti situati nell'UE* per il trattamento dei dati personali (applicazione della direttiva). Tale sarebbe il caso se, per esempio, ricorressero ad un CRS stabilito all'interno dell'UE in qualità di fornitore di hosting per un servizio di prenotazione. Occorre altresì rilevare che i dati relativi ai voli delle compagnie aeree sono soggetti alla legislazione dell'UE non appena vengono trattati da un CRS stabilito nell'UE o che offre servizi all'interno dell'UE (applicazione del codice di comportamento).

III. ANALISI DELLA PROPOSTA

Principi fondamentali della protezione dei dati

13. L'articolo 11 della proposta fornisce una lista delle garanzie relative al trattamento dei dati personali che comprende: limitazione delle finalità, necessità dei dati, protezione specifica dei dati sensibili, archiviazione limitata, diritti di accesso e di informazione da parte delle persone interessate.
14. L'articolo 11 fornisce inoltre una precisazione ben accetta circa le caratteristiche dei CRS, che devono essere considerati responsabili del trattamento relativamente all'esecuzione di prenotazioni e all'emissione di biglietti per servizi di trasporto. Le persone interessate sono quindi in grado di esercitare i loro diritti non solo nei confronti delle agenzie di viaggio e dei vettori aerei, ma anche, se opportuno, nei confronti dei CRS.
15. L'obbligo per i vettori aderenti e gli intermediari di assicurare l'accuratezza dei dati (sebbene non limitata ai dati personali), previsto dall'articolo 9, costituisce un chiaro riferimento alla direttiva 95/46/CE, secondo cui i dati personali devono essere accurati.
16. Occorre rilevare che dette disposizioni della proposta sono conformi alle osservazioni formulate dal Gruppo dell'articolo 29 nella raccomandazione n. 1/98⁽⁴⁾. Esse sono tanto più ben accette in quanto precisano alcune disposizioni della direttiva 95/46/CE: è fatto particolare riferimento al periodo limitato di archiviazione dei dati personali fuori linea (72 ore) e alla cancellazione delle informazioni dopo tre anni, con condizioni di accesso limitate e correlate alla finalità iniziale del trattamento (risoluzione delle controversie relative alla fatturazione). È altresì prevista la trasparenza del trattamento, con indicazione da parte dell'abbonato degli estremi del venditore di sistema e di informazioni circa l'esercizio dei diritti di accesso.

⁽⁴⁾ Raccomandazione del 28 aprile 1998 in materia di sistemi telematici di prenotazione nel trasporto aereo, WP10.

17. In aggiunta a detti elementi già presenti nella proposta, quest'ultima potrebbe essere ampliata in relazione a tre aspetti.

Dati sensibili

18. In primo luogo, per quanto concerne la possibilità per le persone interessate di consentire al trattamento dei dati sensibili, sarebbe necessario stabilire esplicitamente che il consenso deve basarsi su un'adeguata informazione. Nonostante l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE implichi che qualsiasi consenso deve essere «libero, specifico e informato», nella pratica ciò non sempre si verifica. L'articolo 11, paragrafo 3, potrebbe quindi essere così completato: «... il trattamento di tali dati è effettuato soltanto se la persona interessata ha dato il proprio consenso esplicito a tale trattamento *con cognizione di causa*».

Misure di sicurezza

19. In secondo luogo, per quanto concerne le questioni relative alla sicurezza, si presume che siano di applicazione i principi generali della direttiva 95/46/CE. Il GEPD raccomanda di integrare tali principi con obblighi più direttamente incentrati sulle specificità dei dati personali trattati dai CRS. Poiché i CRS possono agire non soltanto in qualità di interfaccia globale per le compagnie aeree ma anche quali fornitori di servizi o di «hosting» per una determinata compagnia aerea, la grande quantità di dati trattati in seguito a queste due diverse funzioni dovrebbe ovviamente essere isolata, ricorrendo a «muraglie cinesi» e ad altre misure di sicurezza adeguate. Il GEPD raccomanda di integrare ciò come paragrafo aggiuntivo dell'articolo 11.

20. L'articolo 11 potrebbe quindi essere completato con un nuovo paragrafo, da inserire dopo il paragrafo 4, così formulato: «*Qualora un CRS gestisca banche dati ricoprendo funzioni diverse come quelle di interfaccia o di fornitore di hosting per le compagnie aeree, è necessario adottare misure tecniche e organizzative per evitare qualsiasi interconnessione tra le banche dati e garantire che i dati personali siano accessibili soltanto per le finalità specifiche per le quali sono rilevati*».

Informazioni di marketing

21. In terzo luogo, il GEPD si compiace delle condizioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 11, paragrafo 5, circa il trattamento dei dati in un'ottica di analisi di mercato. I venditori di sistemi possono fornire tali dati a terzi soltanto in un formato non identificabile, riguardino essi organizzazioni, società o persone fisiche. Mentre in questo caso l'obiettivo principale è evitare l'identificazione delle agenzie di viaggio⁽¹⁾, si presume che l'anonimizzazione riguardi qualsiasi tipo di dati personali trattati durante una prenotazione e quindi anche i dati personali dei clienti delle agenzie di viaggio. Ciò dovrebbe essere specificato nella proposta,

completando l'articolo 11, paragrafo 5, come segue: «*L'anonimizzazione si applica a tutte le persone interessate coinvolte nella procedura di prenotazione, incluso il cliente finale*».

IV. APPLICAZIONE

22. Come conseguenza dell'ampio ambito di applicazione del regolamento, la competenza della Commissione e delle autorità per la protezione dei dati a garantire l'adempimento degli obblighi da parte dei soggetti interessati è estesa ai responsabili del trattamento stabiliti all'esterno dell'UE. È fondamentale che la Commissione, esplicitamente menzionata nella proposta come responsabile dell'applicazione del codice di comportamento, disponga di mezzi efficaci per garantire il rispetto dei principi della protezione dei dati.

23. Per assicurare un'applicazione efficace del codice di comportamento, dovrebbero essere garantiti il controllo e la tracciabilità dei dati personali all'interno della rete dei CRS. I dati personali vengono infatti trasmessi e consultati da diversi soggetti, quali compagnie aeree e agenzie di viaggio, e trattati a diverso titolo dai CRS, che agiscono o meno per conto delle compagnie aeree.

24. Oltre alla necessità di distinguere in modo chiaro le diverse attività dei CRS, uno schema dei flussi di dati all'interno del sistema sembra costituire una condizione indispensabile per una visione chiara della circolazione dei dati personali tra compagnie aeree, agenzie di viaggio e CRS. Ciò è fondamentale per valutare le competenze delle diverse autorità incaricate dell'applicazione (autorità per la protezione dei dati e Commissione).

25. Ciò è ancor più necessario in considerazione dell'interconnessione tra i CRS e della complessità della loro rete. È necessario chiarire la misura in cui, per esempio, i dati personali inseriti tramite una compagnia aerea o un'agenzia di viaggio, cliente di un CRS, possono essere accessibili e trattati, ad uno stadio diverso, mediante un CRS diverso da quello iniziale.

26. Conformemente all'articolo 12 della proposta, la Commissione sarà competente ad avviare procedure di esecuzione in caso di infrazioni al regolamento. Spetterà quindi alla Commissione, tra l'altro, verificare il rispetto dei principi della protezione dei dati disciplinati dal regolamento.

27. Così facendo, il suo ruolo potrebbe entrare in contrasto con quello delle autorità nazionali per la protezione dei dati nella misura in cui le attività di un CRS o di un venditore di sistema rientrino nel campo di applicazione di una legislazione nazionale in materia di protezione dei dati. In tal caso, dovrebbero essere garantite procedure di esecuzione coerenti e collaborazione reciproca. Il Gruppo dell'articolo 29 potrebbe costituire una sede adeguata per agevolare tale coordinamento.

⁽¹⁾ Relazione, punto 5. Informazioni supplementari, «Illustrazione dettagliata della proposta».

28. Inoltre, durante l'esercizio delle sue competenze, la Commissione gestirà fascicoli specifici contenenti tutti gli elementi di una presunta infrazione (p. es. l'accesso delle parti interessate ai fascicoli, oggetto dell'articolo 15 della proposta). I dati personali saranno inevitabilmente inclusi in tali fascicoli, il che implica, la competenza del GEPD a vigilare sul trattamento, quale aspetto delle sue mansioni nei confronti delle istituzioni europee conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001, come per tutti gli altri casi in cui la Commissione agisce in qualità di responsabile del trattamento.

V. L'ACCESSO AI DATI DEI PASSEGGERI DA PARTE DI PAESI TERZI

29. L'accesso ai dati dei passeggeri da parte di paesi terzi ha portato alla conclusione di accordi specifici tra l'Unione Europea e detti paesi terzi, in particolare ad un accordo stipulato tra l'UE ed il Canada nel luglio 2005 e tra l'UE e gli Stati Uniti nel luglio 2007. Conformemente a tali accordi, i dati del codice di prenotazione (PNR) comunicati ad autorità straniere dalle compagnie aeree devono rispettare condizioni specifiche in materia di protezione dei dati.

30. In questo contesto, il ruolo dei CRS varia a seconda che agiscano in qualità di fornitore di hosting o di interfaccia per le compagnie aeree.

Il CRS quale fornitore di «hosting» per le compagnie aeree

31. Come già accennato, le compagnie aeree che non gestiscono un proprio sistema di prenotazione, sono solite esternalizzare questo servizio ad un terzo, che può essere un CRS. In tal caso, il CRS non agisce in qualità di interfaccia per le agenzie di viaggio, ma come fornitore di servizi per la compagnia aerea. In tale veste di fornitore di hosting, il CRS può comunicare informazioni relative al codice di prenotazione alle autorità di un paese terzo.

32. Secondo la Commissione ⁽¹⁾, tale attività del CRS non rientra nel campo di applicazione del regolamento e quindi, in queste circostanze, i suoi obblighi relativamente ai trasferimenti a terzi non sono violati. Tuttavia, restano applicabili i principi generali in materia di protezione dei dati stabiliti dalla direttiva 95/46/CE, nonché quelli stabiliti dalla convenzione n. 108 del Consiglio d'Europa per quanto attiene alle condizioni di trasferimento a paesi terzi.

33. Il GEPD ritiene che le entità che forniscono tali servizi informatici sono responsabili del servizio che offrono e dell'ulteriore trasferimento dei dati a terzi. In tal senso, dovrebbero essere considerate come corresponsabili del trattamento insieme alle compagnie aeree interessate relativamente al servizio fornito. Ciò implica che il trasferimento dei dati dei passeggeri ad opera di un fornitore di servizi — sia esso un CRS o altro fornitore di servizi informatici — verso un paese terzo deve rispettare le condizioni stabi-

lite da eventuali accordi internazionali stipulati con detto paese.

34. Gli obblighi potrebbero includere la soluzione di aspetti pratici, quali le modalità per il trasferimento dei dati e la transizione da un sistema «push» ad un sistema «pull», il che implica il controllo da parte del servizio informatico delle condizioni di trasferimento e della qualità dei dati trasferiti. Sarebbe altresì necessario tenere conto degli obblighi di trasparenza, di concerto con le compagnie aeree e nella misura in cui i servizi di prenotazione delle compagnie aeree sono effettivamente svolti dal servizio informatico. La persona interessata, inoltre, dovrebbe poter ricorrere contro il CRS in seguito al trattamento di dati da esso effettuato nel contesto di un trasferimento a terzi.

Il CRS in qualità di interfaccia

35. Indipendentemente dai casi in cui i CRS agiscono in qualità di fornitori di servizi e devono tenere conto degli accordi internazionali stipulati tra l'UE e i paesi terzi, si dovrebbero prendere in considerazione i casi in cui agiscono in qualità di interfaccia: in questi casi, ogni richiesta di dati personali proveniente da terzi rientra nelle condizioni stabilite dal regolamento e, in via di principio, il trasferimento non dovrebbe essere autorizzato. Infatti, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della proposta, l'accesso ai dati presenti nei CRS è consentito solo per controversie sulla fatturazione. Rilevante è il fatto che detta disposizione si applica indipendentemente dall'ubicazione del CRS (all'interno dell'UE o negli Stati Uniti), nella misura in cui i servizi sono offerti per l'uso nel territorio della Comunità.

VI. CONCLUSIONE

36. Il GEPD si compiace dell'integrazione nella proposta dei principi della protezione dei dati, che precisano le disposizioni della direttiva 95/46/CE. Tali disposizioni rafforzano la certezza del diritto e potrebbero essere proficuamente completate da misure di salvaguardia sotto tre aspetti: garantire il consenso pienamente informato delle persone interessate per quanto concerne il trattamento dei dati sensibili; prevedere misure di sicurezza che tengano conto dei diversi servizi forniti dai CRS e proteggere le informazioni di marketing (cfr. punti 18-21 del presente parere).

37. In relazione al campo di applicazione della proposta, i criteri che la rendono applicabile ai CRS stabiliti in paesi terzi sollevano la questione della sua applicazione pratica, coerentemente con l'applicazione della *lex generalis*, ossia la direttiva 95/46/CE (cfr. punti 9-12).

38. Al fine di garantire l'effettiva attuazione della proposta, il GEPD ritiene che vi sia la necessità di una visione chiara e completa sull'intera problematica dei CRS, che tenga conto della complessità della rete dei CRS e delle condizioni di accesso ai dati personali da essi trattati da parte dei terzi.

⁽¹⁾ Documento C(2005) 652/1 relativo alla compatibilità dell'accesso da parte delle autorità statunitensi ai dati relativi al codice di prenotazione (PNR) con il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

39. Anche se tali questioni vanno oltre le disposizioni concrete della proposta, si ritiene tuttavia fondamentale collocare la questione dei CRS nel suo contesto globale e tenere presenti le implicazioni e le sfide derivanti dal trattamento di una così grande quantità di dati personali, alcuni dei quali sensibili, all'interno di una rete globale accessibile in pratica alle autorità di paesi terzi.
40. È quindi fondamentale che le autorità competenti per l'esecuzione, ovvero la Commissione, come previsto dalla proposta, e le autorità per la protezione dei dati, garantiscano l'effettiva osservanza degli obblighi per quanto

concerne non solo gli aspetti della proposta legati alla concorrenza nella proposta, ma anche i principi della protezione dei dati (cfr. punti 22-35).

Fatto a Bruxelles, addì 11 aprile 2008.

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI
DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE
Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(2008/C 233/02)

Data di adozione della decisione	8.8.2008
Numero dell'aiuto	N 591/07
Stato membro	Lettonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana
Base giuridica	Ministru kabineta 2007. gada 19. aprīļa rīkojums Nr. 213 "Par lauksaimniecībā un pārtikā izmantojamo augu un dzīvnieku, meža un zivju ģenētisko resursu ilgtermiņa saglabāšanas un ilgtspējīgas izmantošanas programmu 2007.–2009. gadam"
Tipo di misura	Impegni agroambientali
Obiettivo	Protezione della natura
Forma di sostegno	Sovvenzione diretta
Stanziamento	Dotazione globale: 1 087 000 LVL (circa 1 560 885 EUR)
Intensità	Fino al 100 % della perdita di reddito e dei costi aggiuntivi
Durata	Fino al 30.12.2013
Settore economico	Agricoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto	Lauku atbalsta dienests Republikas laukums 2 LV-1981 Rīga
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.5230 — CapMan/Litorina/Cederroth)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 233/03)

Il 30 luglio 2008 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti commerciali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet di Europa nella sezione dedicata alla concorrenza (<http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per società, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex, al documento 32008M5230. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario (<http://eur-lex.europa.eu>).
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E
DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**10 settembre 2008**

(2008/C 233/04)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,4094	TRY	lire turche	1,7484
JPY	yen giapponesi	150,52	AUD	dollari australiani	1,7541
DKK	corone danesi	7,4574	CAD	dollari canadesi	1,5090
GBP	sterline inglesi	0,80200	HKD	dollari di Hong Kong	10,9921
SEK	corone svedesi	9,5115	NZD	dollari neozelandesi	2,1118
CHF	franchi svizzeri	1,5928	SGD	dollari di Singapore	2,0226
ISK	corone islandesi	129,01	KRW	won sudcoreani	1 546,11
NOK	corone norvegesi	8,0600	ZAR	rand sudafricani	11,3586
BGN	lev bulgari	1,9558	CNY	renminbi Yuan cinese	9,6382
CZK	corone ceche	24,850	HRK	kuna croata	7,1253
EEK	corone estoni	15,6466	IDR	rupia indonesiana	13 149,70
HUF	fiorini ungheresi	241,39	MYR	ringgit malese	4,8758
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	66,320
LVL	lats lettoni	0,7045	RUB	rublo russo	36,1515
PLN	zloty polacchi	3,4755	THB	baht thailandese	48,822
RON	leu rumeni	3,6020	BRL	real brasiliano	2,5159
SKK	corone slovacche	30,265	MXN	peso messicano	14,9255

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 233/05)

Numero dell'aiuto	XT 76/08
Stato membro	Italia
Regione	Calabria
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Concessione ai datori di lavoro di una dote formativa come contributo all'adattamento delle competenze
Base giuridica	Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria del 27 giugno 2008 — pubblicato in data 30 giugno 2008 sul BURC — parte III — Avviso pubblico per la concessione di incentivi ai datori di lavoro per l'incremento occupazionale e la concessione di una dote formativa come contributo all'adattamento delle competenze. POR Calabria 2000/2006, Asse 111 Risorse umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro POR Calabria FSE 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo E.I Rafforzare l'inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata e dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 7,6 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	30.6.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	Formazione generale; Formazione specifica
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Calabria — Dipartimento n. 10 — Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato Via Lucrezia della Valle I-88100 Catanzaro
Numero dell'aiuto	XT 78/08
Stato membro	Italia
Regione	Calabria

Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Pacchetti integrati di agevolazione (P.I.A.) — Piani di formazione aziendale — 2008
Base giuridica	Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24 — Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220, — Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 224, — Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 26 giugno 2008, n. 8237
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 84 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	27.6.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	Formazione generale; Formazione specifica
Settore economico	Altre industrie manifatturiere, Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Presidente della giunta regionale Via Sensales — Palazzo Alemanni I-88100 Catanzaro
Numero dell'aiuto	XT 80/08
Stato membro	Italia
Regione	Calabria
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Incentivi alle imprese per la formazione in azienda dei neoassunti
Base giuridica	Decreto dirigente generale dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 6986 del 4 giugno 2008 — pubblicato in data 5 giugno 2008 sul supplemento straordinario n. 1 al BURC — parte IH — 30 maggio 2008 n. 22 — Avviso pubblico per la concessione di incentivi alle imprese per l'incremento occupazionale e la formazione in azienda dei neoassunti. POR Calabria 2000/2006, Asse di risorse umane (FSE). Misura 3.2 — Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e Misura 3.4 Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati. POR Calabria FSH 2007/2013, Asse II Occupabilità, Obiettivo operativo E. I Rafforzare inserimento (reinserimento lavorativo dei lavoratori adulti, dei disoccupati di lunga durata c dei bacini di precariato occupazionale attraverso percorsi integrati e incentivi)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 5,5 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	9.6.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	Formazione generale; Formazione specifica
Settore economico	Tutti i settori in cui sono ammissibili gli aiuti destinati alla formazione
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Calabria — Dipartimento n. 10 — Lavoro, politiche della famiglia, formazione professionale, cooperazione e volontariato Via Lucrezia della Valle I-88100 Catanzaro

Numero dell'aiuto	XT 81/08
Stato membro	Italia
Regione	Calabria
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Contratto di investimento industria, artigianato e servizi — C.I. — 2008
Base giuridica	Legge regionale 11 maggio 2007, art. 24 — Delibera di giunta regionale 19 marzo 2008, n. 220, — Delibera di giunta regionale 18 giugno 2008, n. 424, — Decreto dirigente generale del dipartimento attività produttive 30 giugno 2008
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 56 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 7, del regolamento
Data di applicazione	30.6.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	Formazione generale; Formazione specifica
Settore economico	Altre industrie manifatturiere, Altri servizi
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Presidente della giunta regionale Via Sensales Palazzo Alemanni I-88100 Catanzaro

Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi in virtù del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/C 233/06)

Numero dell'aiuto	XS 176/08
Stato membro	Polonia
Regione	Warminsko-Mazurskie
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy Cezary Gudan
Base giuridica	Ustawa z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki art. 10, rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dz.U. nr 221 z 14 listopada 2007 r. § 3 ust. 1, umowa nr II-215/P-247/2008
Tipo di misura	Ad hoc
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto: 18 581 EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	24.6.2008
Durata	24.6.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ul. Wspólna 1/3 PL-00-529 Warszawa
Numero dell'aiuto	XS 188/08
Stato membro	Germania
Regione	—
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	KfW-Unternehmerkredit (KMU-Fenster)
Base giuridica	KfW-Gesetz, Merkblatt zum KfW-Unternehmerkredit (Anlage 1)
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 7 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	1.7.2008
Durata	Illimitata
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori in cui è ammissibile l'aiuto alle PMI
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	KfW-Bankengruppe Palmengartenstraße 5-9 D-60325 Frankfurt

Numero dell'aiuto	XS 191/08
Stato membro	Spagna
Regione	Comunidad Autónoma de Canarias
Titolo del regime di aiuti o nome dell'impresa che riceve aiuti singoli	Subvenciones a la inversión de las PYMEs industriales
Base giuridica	Orden de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio de 16 de mayo de 2008, por la que se convoca mediante concurso para el ejercicio 2008, la concesión de subvenciones a la inversión de las PYMEs industriales, y se aprueban las bases que regirán la misma (BOC nº 105 de 27 de mayo de 2008, ref. 793). http://www.gobcan.es/boc/anexos/2008/105/00011-00036.pdf
Tipo di misura	Regime
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista: 2,998 Mio EUR
Intensità massima di aiuti	Conformemente all'articolo 4, paragrafi da 2 a 6, e all'articolo 5 del regolamento
Data di applicazione	27.5.2008
Durata	31.12.2008
Obiettivo	PMI
Settore economico	Tutti i settori manifatturieri
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias Avda de Anaga, nº 35 Edificio de Servicios Múltiples I, planta 8ª E-38071 Santa Cruz de Tenerife o C/ León y Castillo, nº 200 Edificio de Servicios Múltiples III, planta 4ª E-35071 Las Palmas de Gran Canaria

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE

MEDIA 2007

Invito a presentare proposte — EACEA/18/08

Misure di sostegno alla promozione e all'accesso al mercato: festival audiovisivi

(2008/C 233/07)

1. Obiettivi e descrizione

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Tra gli obiettivi della summenzionata decisione del Consiglio figurano i seguenti:

- facilitare e incentivare la promozione e la circolazione di opere audiovisive e cinematografiche europee nel quadro di manifestazioni commerciali, di mercati professionali, nonché di festival di programmi audiovisivi in Europa e nel mondo, nella misura in cui tali manifestazioni possono svolgere un ruolo importante per la promozione delle opere europee e per la messa in rete dei professionisti,
- migliorare l'accesso del pubblico europeo e internazionale alle opere audiovisive europee.

2. Candidati ammissibili

Il presente invito è destinato alle imprese europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA, secondo quanto indicato nella decisione del Consiglio. Il presente invito si rivolge a organismi europei stabiliti in uno dei paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo partecipanti al programma MEDIA 2007 (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), la Svizzera e la Croazia.

3. Azioni ammissibili

Tali organismi europei devono organizzare festival audiovisivi le cui attività contribuiscano al perseguimento degli obiettivi citati e che nell'ambito della programmazione globale prevedano come minimo un 70 % di opere europee provenienti da almeno 10 paesi che partecipano al programma MEDIA.

Le attività devono iniziare obbligatoriamente tra il 1° maggio 2009 e il 30 aprile 2010.

4. Criteri di aggiudicazione

Verrà assegnato un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, secondo il seguente sistema di valutazione:

- dimensione europea della programmazione (15 punti),
- diversità culturale e geografica della programmazione (20 punti),
- qualità e carattere innovativo della programmazione (10 punti),
- impatto sul pubblico (30 punti),
- impatto sulla promozione e diffusione delle opere audiovisive europee (15 punti),
- partecipazione degli operatori del settore cinematografico (10 punti).

5. Budget

Nel quadro del presente invito, è possibile presentare una candidatura per una convenzione annuale o per un accordo quadro di partenariato per 4 anni.

La dotazione massima disponibile nel quadro del presente invito a presentare proposte ammonta a 3 500 000 EUR (a condizione che sia adottato il bilancio 2009).

Il sostegno finanziario della Commissione non può superare il 50 % del totale dei costi eligibili.

L'importo massimo delle sovvenzioni ammonta a 75 000 EUR.

6. Scadenza

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono:

— **31 ottobre 2008**, per i progetti che saranno avviati tra il 1° maggio 2009 e il 31 ottobre 2009,

— **30 aprile 2009**, per i progetti che saranno avviati tra il 1° novembre 2009 e il 30 aprile 2010.

Le richieste devono essere inviate all'Agenzia esecutiva (EACEA) al seguente indirizzo:

Agence Exécutive Éducation Audiovisuel et Culture (EACEA)

Unité Programme MEDIA — P8

Appel de propositions — EACEA/18/08 — Festivals audiovisuels

M. Constantin DASKALAKIS

BOUR 03/30

Avenue du Bourget 1

B-1140 Bruxelles

Saranno accettate solo le richieste presentate utilizzando il formulario di richiesta ufficiale, debitamente firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni legalmente vincolanti a nome dell'offerente e complete di tutte le informazioni e gli allegati indicati nel testo integrale del bando.

Le domande inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

7. Informazioni complete

Le linee guida dell'invito a presentare proposte e i moduli di candidatura si trovano all'indirizzo:
<http://ec.europa.eu/media>

Le domande devono rispettare le disposizioni di cui alle linee di orientamento ed essere presentate utilizzando il formulario previsto.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE

Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari

(2008/C 233/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio ⁽¹⁾. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEMA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**«ANDRUTY KALISKIE»****N. CE: PL-PGI-005-0526-6.3.2006****IGP (X) DOP ()**

Nella presente scheda riepilogativa sono contenuti a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. Servizio competente dello Stato membro:

Nome: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Indirizzo: ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa
Tel.: (48-22) 623 27 07
Fax: (48-22) 623 25 03
E-mail: jakub.jasinski@minrol.gov.pl

2. Richiedente:

Nome: Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kaliskiej
Indirizzo: al. Wojska Polskiego 185
PL-62-80 Kalisz
Tel.: (48-62) 764 55 88
Fax: (48-62) 764 55 99
E-mail: eliza@aleksander.pl
Composizione: Produttori/trasformatori (X) altro (X)

(¹) GUL 93 del 31.3.2006, pag. 12.

3. Tipo di prodotto:

Classe 2.4 — Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria

4. Disciplinare:

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

4.1. Nome: «Andruty kaliskie»

4.2. *Descrizione:* Cialda sottile con bordi regolari, leggermente lucida, dal colore non uniforme e con superficie liscia di diametro da 15 a 17 cm e spessore da 0,8 a 1,5 mm. Colore crema chiaro, dal giallo paglierino al giallo scuro. Leggermente dolce, delicata, croccante, secca e liscia.

4.3. *Zona geografica:* Città di Kalisz, appartenente amministrativamente al distretto di Kalisz, voivodato della Grande Polonia, Polonia.

4.4. *Prova dell'origine:* Il sistema di etichettatura adottato consente di verificare con certezza la quantità di «andruty kaliskie» presenti sul mercato. Ogni produttore è tenuto a indicare in etichetta i dati dell'azienda produttrice, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.

Ogni produttore, tanto nelle fasi preparatorie quanto nel corso della produzione, provvede a gestire i registri di cui al presente disciplinare. Tali registri rimangono a disposizione dell'organo di controllo e possono essere soggetti a verifiche.

4.5. *Metodo di ottenimento:* Fase 1 — Preparare le materie prime nelle seguenti proporzioni: 10 l di acqua, 470-1 000 g di zucchero, 5-6 kg di farina di frumento, 150-200 ml di olio di colza.

Fase 2 — Amalgamare accuratamente gli ingredienti in modo da ottenere un composto uniforme, consistente e liscio. Far riposare l'impasto per almeno 30 minuti.

Fase 3 — Scaldare gli «andruciarki», ovvero le apposite piastre di cottura per gli «andruty kaliskie», tenuti chiusi, a una temperatura di circa 180 °C. La temperatura massima non deve superare i 220 °C.

Fase 4 — Versare una parte dell'impasto nella piastra inferiore imbrattata e scaldata. Sovrapporre le due piastre.

Fase 5 — A cottura ultimata (dai 30 ai 45 secondi, a seconda della temperatura delle piastre) separare le piastre, sollevando quella superiore. Gli «andruty kaliskie» devono rimanere sulla piastra inferiore. Togliere dalla piastra gli «andruty kaliskie» cotti e impilarli, avendo cura di gettare quelli difettosi.

Fase 6 — Rifilare i bordi degli «andruty kaliskie» così impilati aiutandosi con un coltello o una lama adatta, conferendo loro una forma rotonda. Gli «andruty kaliskie» devono essere confezionati immediatamente dopo la cottura in sacchetti di polipropilene sigillati su cui sarà applicata una fascetta adesiva o un'etichetta. I sacchetti possono essere imballati in piccole scatole di cartone o buste. In tal caso la fascia o l'etichetta non sono obbligatorie. I sacchetti, le buste e le scatole di cui sopra sono imballaggi singoli. Sull'imballaggio singolo è indicata la quantità di «andruty kaliskie» presenti nella confezione. L'imballaggio esterno è costituito da scatole di cartone. Tutta la fase di preparazione è manuale.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire sul luogo di produzione, a causa della sua fragilità, della sensibilità all'umidità atmosferica (alta igroscopicità del prodotto) e per garantirne la tracciabilità.

4.6. *Legame del prodotto con la zona geografica:* Il legame del prodotto con la zona si basa sulla notorietà del prodotto, la cui fabbricazione è documentata in questa regione a partire dalla metà del XIX secolo. La città di Kalisz, che è la località della Polonia di cui esiste la più antica menzione scritta, è stata sempre un crocevia di popoli e culture stabilitesi qui sin dal medioevo. Tutto lascia pensare che gli «andruty kaliskie» siano il frutto di più culture, testimonianza della compenetrazione delle tradizioni culinarie e delle consuetudini dei vari gruppi etnici e religiosi che per secoli hanno vissuto a Kalisz.

La tradizione degli «andruty kaliskie» occupa un posto importante nella storia di questa città sul fiume Proсна. Le origini del prodotto si perdono nella ricca storia di Kalisz. L'etimologia della parola non è accertata, tuttavia tale nome risulta attestato già nel XVIII secolo. Secondo Zygmunt Gloger, nel XVIII secolo gli «andruty kaliskie» venivano serviti come dolce. Le informazioni più attendibili sugli «andruty kaliskie» risalgono solo alla metà del XIX secolo.

Con tutta probabilità, la produzione degli «andruty kaliskie» si è consolidata verso il 1850, al momento della nascita della borghesia e con il rafforzarsi della struttura urbana. Una delle abitudini più diffuse era andare a passeggio la domenica con la famiglia nel parco sulla Prosna. Proprio in quel periodo fecero la loro comparsa gli «andruty kaliskie» che venivano venduti ai passeggiatori. Una testimonianza è offerta dalla tradizione orale, trasmessa sia in seno alle famiglie dei produttori di questa cialda, che diffusa tra i suoi consumatori. Il tipico prodotto di Kalisz compare anche nei ricordi dei suoi abitanti, immortalato nelle fotografie e nelle lettere.

La produzione degli «andruty kaliskie» era semplice e, se si conosceva la ricetta e si possedeva l'apparecchiatura adatta (i cosiddetti «ferri»), era possibile prepararli anche in condizioni piuttosto spartane. La produzione avveniva nelle panetterie, nelle case, nei palazzi signorili, così come in molti negozi. Era qui che venivano venduti, anche se il punto di vendita più importante e tipico era e rimane tutt'oggi il parco di Kalisz.

La prova evidente del metodo di cottura degli «andruty kaliskie» sono gli stampi di cottura meglio noti come «ferri» o «andruciarki», originari del XIX secolo. Gli «andruciarki» conservano spesso tracce di modifiche e riparazioni. Inizialmente venivano fabbricati dai fabbri, poi anche da altri artigiani della zona (ad esempio i magnani). La forma veniva conferita da due dischetti di ferro lisci e rotondi uniti tra loro da un cardine.

Gli «andruty kaliskie» rimangono vivi nella memoria collettiva come simbolo della città, alla stessa stregua dello stemma del municipio. Non c'è da stupirsi quindi che i nativi di Kalisz, sparsi in tutto il mondo, desiderino così spesso avere a disposizione questo prodotto, il cui sapore ricorda loro non soltanto la città natale, ma anche l'infanzia.

L'eccezionale reputazione degli «andruty kaliskie» è confermata dai numerosi riconoscimenti ottenuti, quali il 1° premio dell'edizione 2004 del concorso polacco «Nasze Kulinarne Dziedzictwo» (La nostra eredità culinaria), il 1° posto nel «Wielkopolska Gala Produktów Regionalnych i Tradycyjnych» del 2005 (Festival dei prodotti regionali e tradizionali del voivodato della Grande Polonia) e, nello stesso anno, il riconoscimento «Perły» (Perla) per i produttori regionali e tradizionali assegnato ogni anno alla fiera internazionale «Polagra Farm» (Farma)

4.7. Organismo di controllo:

Nome: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Indirizzo: ul. Wspólna 30
PL-00-930 Warszawa
Tel.: (48-22) 623 29 01
Fax: (48-22) 623 20 99
E-mail: —

- 4.8. *Etichettatura*: L'Organizzazione locale per il turismo della regione di Kalisz (*Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kaliskiej*) ha creato una confezione dalla grafica particolarmente curata: fasce, etichette, buste, piccole scatole di cartone. Gli imballaggi vengono stampati in una sede centrale, sotto il controllo dell'Organizzazione locale per il turismo della regione di Kalisz che tiene un registro di tutti gli imballaggi descritti nella richiesta e si occupa della loro distribuzione. Le modalità di distribuzione non possono discriminare nessuno dei produttori di «andruty kaliskie» che operino in conformità del presente disciplinare.
-

NOTA PER IL LETTORE

Le istituzioni hanno deciso di non fare più apparire nei loro testi la menzione dell'ultima modifica degli atti citati.

Salvo indicazione contraria, nei testi qui pubblicati il riferimento è fatto agli atti nella loro versione in vigore.